

**C O M U N E D I P R O C I D A** - *Provincia di Napoli*

*Via Libertà, n. 12 bis – 80079 PROCIDA – P. IVA 00634830632*

**ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

*presso Sez. 1 - Affari Generali e Istituzionali - Tel.: 0818101941; Fax: 0818968803  
email: [comune.procida@asmepec.it](mailto:comune.procida@asmepec.it)*

***Verbale n. 3 del 26/08/2013***

Il verbale è trasmesso

al Sindaco

all'Assessore all'Azienda Comunale e Personale

al Segretario Generale

al Responsabile 1° Sez. – Affari Generali ed Istituzionali

al Responsabile 7° Sez. – Servizi Finanziari

**C O M U N E D I P R O C I D A** - *Provincia di Napoli*

*Via Libertà, n. 12 bis – 80079 PROCIDA – P. IVA 00634830632*

**ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

*presso Sez. 1 - Affari Generali e Istituzionali - Tel.: 0818101941; Fax: 0818968803  
email: [comune.procida@asmepec.it](mailto:comune.procida@asmepec.it)*

**Verbale n. 3 del 26/08/2013**

Oggetto:

- 1) Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 (d. lgs. n. 33/2013 "Trasparenza nelle P.A.).
- 2) Incarichi di posizione organizzativa P.O.
- 3) P.R.O. Piano delle Risorse ed Obiettivi anno 2013 – procedimento di formazione

---

Il giorno 26 agosto 2013 alle ore 10:00, nella sede comunale, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione, organo monocratico, nella persona del Dott. Salvatore CORPORENTE, come nominato con Decreto Sindacale n. 24 del 09/07/2013.

Premesso:

- che l'Organismo Indipendente di Valutazione è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 24 in data 09.07.2013, con decorrenza dal 15.07.2013, ed esercita, in piena autonomia ed indipendenza, le attività previste dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009, nonché tutte le funzioni e ogni altro compito ad esso assegnato dalle leggi, statuti e regolamenti comunali;

- che sono interessati :

- il Segretario Comunale, Dott. Dott. Proc. Luigi Cupolo, anche per la funzione di Responsabile della Trasparenza;
- il Responsabile della 1° Sezione – Affari Generali ed Istituzionali, Dott. Michele Ambrosino;
- il Responsabile della 7° Sezione – Servizi Finanziari, Dott. Vincenzo Roggiero;

- che è stato informato :

- l'Assessore all'Azienda Comunale e Personale, Sig.ra Maria Capodanno.

Per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto.

**1) Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 (d. lgs. n. 33/2013 "Trasparenza nelle P.A.")**

La Commissione CIVIT, nella seduta del primo agosto 2013, ha approvato la delibera n. 71/2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione", (di cui si riportano estratti testuali per argomento), dando seguito a quanto già previsto nella delibera n. 50/2013 riguardo allo svolgimento di verifiche mirate da parte degli OIV, o delle altre strutture interne a ciò deputate, sull'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione in alcune tipologie di amministrazione.

Gli obblighi di pubblicazione considerati sono: dati relativi alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012, procedimenti amministrativi, accesso civico, servizi erogati agli utenti.

La delibera fornisce indicazioni sullo svolgimento delle verifiche mirate e descrive le modalità con cui la Commissione eserciterà la propria attività di vigilanza e controllo muovendo dagli esiti della verifica effettuata dagli OIV, o dalle altre strutture interne che svolgono funzioni analoghe.

Entro il 30 settembre 2013 gli OIV, o le altre strutture interne, sono tenuti a redigere e pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" la griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e il documento di attestazione.

Ai sensi della normativa vigente, sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune <<dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A>> (art 2, comma 2, d.lgs. n. 33/2013).

Gli OIV, o le strutture che svolgono funzioni analoghe, si avvalgono della collaborazione dei Responsabili della trasparenza che forniscono tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati. Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 43, c. 1, del citato decreto, il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente una attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV.

**1 A) dati relativi alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni**

l'art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013, dispone che le amministrazioni pubblichino e aggiornino :l'elenco delle società di cui detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, specificandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Il medesimo articolo, al c. 2, dispone inoltre la pubblicazione dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, ai dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e al relativo trattamento economico complessivo;

**1 B) pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012**

l'art. 5, c. 1, del recente d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, dispone la pubblicazione dell'elenco, in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi, dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti. L'art. 6, inoltre, al c. 3, prescrive la pubblicazione dei Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti, e al c. 9 dispone la pubblicazione dell'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore;

**1 C) Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati**

in relazione ai procedimenti ad istanza di parte ( anche riguardo ai termini di conclusione ai sensi del d.l. n. 35/2013), l'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013 indica i dati oggetto di pubblicazione : nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Con particolare riguardo ai procedimenti ad istanza di parte, saranno oggetto di monitoraggio da parte degli OIV i dati di cui all'art. 35, c. 1, lett. d), relativi agli atti e ai documenti da allegare all'istanza e agli uffici e alle modalità per la presentazione dell'istanza stessa;

**1 D) servizi erogati agli utenti**

dati riferiti ai costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e ai tempi medi di erogazione, ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 33/2013, dell'art. 10, c. 5 del medesimo decreto, nonché dell'art. 1, c. 15, della legge n. 190/2012.

**1 E) accesso civico**

introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai documenti, alle informazioni e ai dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa. In proposito, ai sensi dell' art. 5, c. 1, del suddetto decreto, le amministrazioni sono tenute a pubblicare il nome del Responsabile della trasparenza cui inoltrare la richiesta di accesso civico, nonché le modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Inoltre, l'art. 5, c. 4, dispone che, nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non ottemperi alla richiesta, colui che ha presentato l'istanza possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo il cui nome è pubblicato unitamente ai recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

**1.1 ) Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14 del d.lgs n. 33/2013 )**

*Applicazione dell'art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs n. 33/2013 ai Comuni*

Con specifico riferimento all'individuazione dei comuni a cui si applica l'art. 14, comma 1, lett. f), stante l'abrogazione dell'art. 41-bis del d.lgs. n. 267/2000 da parte del d.lgs. n. 33/2013, occorre considerare il riferimento all'art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Pertanto, ai sensi della richiamata norma, **sono soggetti agli obblighi di pubblicazione** relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche **elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**, fermo **restando l'obbligo di pubblicazione** per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1, *(a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.*

Gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 sono da intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20/4/2013).

L'art. 49, comma 3, del d.lgs. 33/2013 stabilisce che le sanzioni specificamente collegate alla mancata pubblicazione degli obblighi di cui all'art. 14 *“si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque, a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”* (20/4/2013). L'applicazione delle sanzioni presuppone, dunque, che sia data immediata pubblicazione ai dati in questione.

*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22 d. lgs. n. 33/2013, comma 2 e 3).*

... sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

... sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

**1.2 ) Regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)**

La Commissione CIVIT ha adottato, in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, la delibera n. 66/2013 sulla “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)”, (di cui si riportano estratti testuali per argomento).

La delibera n. 66 contiene elementi interpretativi sul regime sanzionatorio speciale previsto per la violazione degli obblighi di cui all’art. 14, nonché dell’art. 22 (pubblicazione di dati relativi a enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate) e dell’art. 47, c. 2 (comunicazione ai soci pubblici da parte degli amministratori societari dei dati sul proprio incarico, compenso, indennità di risultato).

Ai sensi dall’**art. 22, comma 2 del d.lgs n. 33/2013** le amministrazioni sono tenute a pubblicare ed aggiornare annualmente, con riguardo agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate i dati già indicati sub 1.1) .

Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare alcuni dei dati sopra elencati, l’**art. 47, comma 2 del d.lgs 33/2013** pone in capo agli amministratori societari l’obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico, o ad altro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o da altra disposizione anche regolamentare interna. L’inadempimento a carico degli amministratori societari si configura, in caso di mancata pubblicazione dei dati, entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico ovvero, per l’indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

La mancata o incompleta pubblicazione degli obblighi previsti dall’art. 22, c. 2, comporta il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate.

I dati e le informazioni di cui agli artt. 14, 22 c. 2, 47 c. 2, secondo periodo, sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”.

**Una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro** è disposta sia a carico del responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 22, c. 2 del d.lgs n. 33/2013 (soggetto tenuto a pubblicare), che nei confronti degli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento in virtù dell’art. 47, c. 2, secondo periodo.

*Procedimento per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie*

Con riguardo al procedimento per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, l’articolo 47, c. 3 del d.lgs 33/2013 si limita a stabilire che le sanzioni “*sono irrogate dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689*”. Le norme

rilevanti, a questo fine, nella legge n. 689/1981 sono quelle degli articoli 17 e 18. In base a questo rinvio, e tenuto conto delle previsioni degli articoli 17 e 18, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a **disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio**, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l'interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).

In particolare, il regolamento individua, il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e il soggetto che irroga la sanzione di norma, e compatibilmente con l'autonomia riconosciuta agli enti territoriali, individuati tra i dirigenti o i funzionari dell'ufficio di disciplina. L'adozione del regolamento deve essere tempestiva. Nelle more dell'adozione del regolamento gli enti, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l'istruttoria ed uno a cui compete l'irrogazione delle sanzioni. Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina. Quest'ultimi agiranno sulla base dei principi sopra evidenziati e contenuti nella legge n. 689/1981. Si evidenzia che il procedimento per l'irrogazione della sanzione è avviato a seguito della segnalazione della mancata pubblicazione da parte della CiVIT, dell'OIV e del Responsabile della trasparenza, al soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio, così come individuato dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione.

Si ricorda che la pubblicazione dei dati deve avvenire tempestivamente tenuto conto che le sanzioni in argomento si applicano *“a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e, comunque, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore”* del d.lgs. n. 33/2013 : **20 aprile 2013** (v. art. 49 del d.lgs. n. 33/2013) . A partire da tali date, la mancata pubblicazione che configura l'inadempimento, è presupposto per l'avvio del procedimento sanzionatorio.

### *Il potere di vigilanza e controllo degli OIV e della CiVIT sugli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 22 c. 2*

Gli OIV o strutture con funzioni analoghe, a norma dell'art. 14, lett. g) del d.lgs. n. 150/2013, accertano d'ufficio la mancata pubblicazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla presente delibera, o a seguito di richiesta da parte della CiVIT, o di segnalazione del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione, di privati cittadini o, comunque, secondo quanto previsto nei sistemi di monitoraggio e vigilanza interna definiti dalle amministrazioni e descritti nel programma triennale della trasparenza e integrità nei sistemi di monitoraggio ivi illustrati (v. delibera CiVIT n. 50/2013). La CiVIT esercita la propria attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 33/2013 e comunica, anche ai vertici politici, gli inadempimenti riscontrati e, se del caso, alla Corte dei Conti.



**2) Incarichi di posizione organizzativa P.O.**

In merito alla struttura tecnocratica del Comune l' O.I.V. prende atto del decreto sindacale n. 21 del 13/06/2013, con il quale è stato conferito al dott. Vincenzo Roggiero l'incarico di posizione organizzativa della Sezione n. 7 "Servizi Finanziari". Al riguardo, si osserva la necessità di attribuire l'incarico di responsabilità di P.O. anche agli altri titolari di funzioni ex art. 107 d.lgs. n. 267/2000, considerato che gli stessi, pur continuando ad esercitare regolarmente i poteri di gestione delle risorse destinante dal bilancio comunale al rispettivo servizio amministrato, non hanno ricevuto la formalizzazione dell'incarico o risulta ampiamente scaduto il termine di proroga del precedente provvedimento.

Relativamente alle modalità di conferimento e di revoca degli incarichi, queste sono demandate all'autonomia regolamentare degli enti, dato che l'art.9 del CCNL del 31.3.1999, tuttora vigente in materia, si limita ad enunciare solo due principi di carattere generale: gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale (ordinariamente della categoria D, della categoria C negli enti privi di personale di categoria D).

In conclusione, la titolarità della posizione organizzativa coincide con la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati. La disciplina contrattuale non sembra porsi in contrasto neppure con la specifica regola in materia di incarichi e responsabilità contenuta nell'art.25 del D.Lgs.n.150/2009. Per quello che qui interessa, questa, infatti, dispone che: "La professionalità sviluppata ed attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici". Viene previsto un nuovo criterio generale di assegnazione di incarichi e, soprattutto, viene ribadita la necessità che la suddetta assegnazione avvenga secondo criteri oggettivi e pubblici. Questa prescrizione non sembra porsi in alcun modo in contrasto con la disciplina contrattuale sopra richiamata, che, come detto, enuncia due criteri assolutamente oggettivi e trasparenti, proprio perché esposti nel testo contrattuale. Essa enuncia, invece, un preciso vincolo per i regolamenti delle amministrazioni in sede di predisposizione della disciplina organica e di dettagli in materia di conferimento degli incarichi stessi.

**3) P.R.O. Piano delle Risorse ed Obiettivi anno 2013 – procedimento di formazione**

In merito al procedimento di formazione del Piano Risorse ed Obiettivi PRO per l'anno 2013, pur essendosi avviata la procedura con l'assegnazione iniziale da parte del Sindaco degli obiettivi strategici ai componenti della compagine amministrativa (Assessori e Consiglieri Delegati), l'O. I. V. riscontra che ad oggi non risulta formulato alcun documento di programmazione gestionale a seguito di confronto/negoziazione con i Responsabili P.O.

Al riguardo si evidenzia la necessità di pervenire al più presto alla definizione di obiettivi prefissati misurabili, presupposto indispensabile di una corretta gestione amministrativa nonché del processo di valutazione della performance organizzativa ed individuale ai sensi del d. lgs. n. 150/2009.



Per questi motivi si è prioritariamente avviata l'analisi della situazione "in itinere" con gli esponenti dell'Amministrazione, allo scopo di favorire ed accelerare la conclusione del procedimento di formazione del PRO 2013, e si persisterà nelle attività di impulso e di controllo al fine di pervenire alla formalizzazione degli obiettivi individuali assegnati ai responsabili delle strutture di riferimento, con l'attribuzione delle risorse alla singola posizione organizzativa sulla base del bilancio di previsione in corso di elaborazione.

Ricordato che con delibera G.C. n. 44/2013 è stato stabilito che l'O. I. V. continuerà ad applicare l'attuale sistema di valutazione dei Responsabili P.O. di cui al Regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 106/2011, fino alla definizione del nuovo sistema di misurazione e valutazione, e tenuto conto che il Comune di Procida non ha l'obbligo di redigere il Piano Esecutivo di Gestione (PEG - Art. 169 TUEL), previsto per gli Enti con più di 15.000 abitanti, si richiede che a supporto del processo di definizione degli obiettivi siano redatte dal Servizio Finanziario specifiche schede con l'indicazione delle risorse attribuite alla singola posizione organizzativa.

Per quanto attiene il procedimento di valutazione delle performance gestionali individuali per l'anno 2013, l'O. I. V. provvederà alla redazione della richiesta da formalizzare ai Responsabili P.O. circa l'esito gestionale dei primi 2 quadrimestri dell'anno in corso; ad essa verrà unita la predetta scheda c.d. "PEG" già in uso ai fini della sintesi dei dati finanziari. Sul punto si osserva che, in assenza del bilancio di previsione 2013, il cui termine di approvazione è stato differito al 30 settembre p.v., gli impegni risultanti dovranno riferirsi necessariamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2012, nel rispetto del limite normativo di spesa da contenersi entro il limite mensile di 1 dodicesimo.

La seduta viene tolta alle ore 12:30.

L'OIV si aggiorna a data da stabilire successivamente.

Il presente verbale, conformemente a quanto previsto dall'art. 36 bis, comma 3.3, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con delibera G.C. n. 94/2008 come modificato con delibera G.C. n. 44/3013), è sottoscritto dal componente verbalizzante dell'O.I.V., organo monocratico.

Il verbale è trasmesso in copia al Sindaco, all'Assessore all'Azienda Comunale e Personale, al Segretario Generale, al Responsabile 1° Sez. – Affari Generali ed Istituzionali, al Responsabile 7° Sez. – Servizi Finanziari.

L'OIV dispone che il presente verbale sia pubblicato sul sito del Comune nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" – Personale – O.I.V., e sia trasmesso agli amministratori delle società partecipate dal Comune, a cura del Responsabile 1° Sez. – Affari Generali ed Istituzionali.

Letto, confermato e sottoscritto, il componente dell'O.I.V. del Comune di Procida (Na), organo monocratico,

F.to Dott. Salvatore Corporente.